



CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, nella persona dei Magistrati:

dott. Daniele Venier Presidente rel.

dott. Alberto Valle Consigliere

dott. Sergio Carnimeo Consigliere

nella causa civile iscritta al n. 303-1/2026 R.G. tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , rappresentato e difeso, giusta procura depositata con nota di deposito del 6.7.2026, dall'avv. Saša Primosig del Foro di Gorizia e dall'avv. Francesca Pegan del Foro di Trieste

appellante

contro

Controparte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1* , in persona della liquidatrice *Controparte_2* (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in allegato alla memoria di costituzione e di opposizione all'istanza cautelare, dagli avv.ti Giulio Mosetti e Daniele Compagnone del Foro di Gorizia

appellata

provvedendo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 luglio 2026, sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesse:

- che con lodo arbitrale pronunciato in Gorizia in data 13 maggio 2026 l'Arbitro Unico Avv. Francesca Buiatti condannava il sig. *Pt_1* al pagamento, in favore della società *[...]*

Controparte_1 , della somma di €172.468,16 a titolo di risarcimento del danno e compensava parzialmente le spese del procedimento;

- che con atto notificato in data 27 maggio 2026 il sig. **Pt_1** ha proposto impugnazione avverso il lodo in oggetto;
- che con istanza del 10 giugno 2026 il sig. **Pt_1** ha chiesto a questa Corte di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c., pronunciandosi *inaudita altera parte* o, in subordine, fissando un'udienza anticipata rispetto a quella fissata con atto di citazione;
- che alla prima udienza del 7.7.2026 l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione e l'appellata ne ha chiesto il rigetto;
- che nella medesima udienza il giudice ha assegnato termine fino al 9.7.2026 per la produzione del documento n. 18 già prodotto da **CP_1** nel giudizio arbitrale, attestante l'avvenuta notifica – da parte della stessa **CP_1** – della domanda di arbitrato e della convocazione per il primo incontro arbitrale nei confronti del sig. **Pt_1** e ha fissato nuova udienza al 14.7.2026, da intendersi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
- che la convenuta ha tempestivamente depositato il predetto documento;
- che le parti hanno ribadito le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 14.7.2026;

osservato che in base all'art. 830 comma 4 c.p.c. la sospensione dell'efficacia del lodo può essere disposta <<quando ricorrono gravi motivi>>;

rilevato che, a fondamento dell'istanza, il sig. **Pt_1** ha allegato sia il *fumus boni iuris* con riferimento alla fondatezza *ictu oculi* dei motivi di impugnazione relativi: 1) alla assenza dell'*editio actionis* e alla omessa notificazione della domanda arbitrale ex art. 810 c.p.c.; 2) all'omessa considerazione dell'Accordo Quadro del 03.03.2025, accordo che – in tesi – avrebbe definito le vicende intercorse tra il **Pt_1** e la **CP_1** e conseguentemente estinto la pretesa azionata dalla società con la procedura arbitrale; e 3) all'asserita contraddittorietà della motivazione del lodo per avere lo stesso prima negato la vincolatività dell'Accordo Quadro nei confronti della società, e poi tratto da tale Accordo il fondamento probatorio della condanna del signor **Pt_1** evidenziando che tali vizi palesano un *fumus* qualificato, attenendo al rispetto di norme inderogabili del procedimento arbitrale (artt. 810 e 829, comma 1, n. 9, c.p.c.) e fondandosi in massima parte su prove documentali già acquisite agli atti del procedimento arbitrale; sia il *periculum in mora* cui l'appellante sarebbe esposto se fosse costretto a pagare, costituito dal rischio qualificato di dispersione patrimoniale e di sostanziale impossibilità di recupero in caso di accoglimento dell'impugnazione, e ciò in considerazione

di plurimi elementi, da apprezzarsi congiuntamente, ed in particolare: (a) l'entità rilevante della condanna pecuniaria, pari ad € 172.468,16, oltre ad € 3.720,00 per spese di difesa e ai due terzi delle spese di procedura, per un esborso complessivo superiore ad € 180.000,00; (b) la circostanza che il debitore sia, allo stato, formalmente socio di minoranza della società convenuta, in liquidazione, e non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della effettiva titolarità della quota a lui spettante; (c) il concreto rischio di insolvenza della società creditrice, atteso che la stessa è stata posta in liquidazione sotto la gestione della liquidatrice

Controparte_2 che l'appellante assume responsabile di plurime condotte di *mala gestio* e nei cui confronti deduce di aver depositato apposita denuncia-querela; a tal proposito l'appellante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che configurerebbe come *periculum* qualificato proprio l'esecuzione in danno di un soggetto a vantaggio di un creditore in stato di liquidazione. Ha aggiunto che, nel necessario bilanciamento degli interessi delle parti in causa, il proprio interesse a non subire un'esecuzione lesiva e potenzialmente irreversibile sarebbe manifestamente prevalente rispetto all'interesse avversario a soddisfare immediatamente il proprio preteso credito;

ritenuto che la sospensione richiesta non possa senz'altro giustificarsi sulla base del timore di <<*pregiudizio grave e difficilmente reparable*>> (pag. 2 istanza), atteso che l'appellante non ha allegato alcun concreto elemento dal quale desumere che il pagamento dell'importo, seppure di ammontare elevato, possa determinare un tale pregiudizio a proprio carico, essendosi lo stesso limitato ad allegare in modo generico la significativa rilevanza patrimoniale della somma “*per qualunque persona fisica e a fortiori per un soggetto pensionato*” (pag. 3 istanza) senza precisare in che modo il pagamento avrebbe concretamente inciso sulla propria specifica situazione economica. Così come non appare sufficiente a dimostrare l'effettività del rischio di irripetibilità delle somme la mera allegazione della circostanza che il debitore sia socio di minoranza e che la società creditrice sia in stato di liquidazione, atteso che tale stato – come evidenziato anche da controparte nella propria memoria – non implica di per sé che essa sia priva di attivo o sia incapace di far fronte alle proprie obbligazioni restitutorie in caso di accoglimento dell'impugnazione, né l'istante ha fornito alcun concreto e specifico elemento in ordine alle effettive condizioni economico-patrimoniali della società e alla sua conseguente incapacità di far fronte a eventuali obbligazioni restitutorie;

ritenuto, inoltre, che l'istanza non possa nemmeno essere accolta in relazione all'alternativo presupposto del *fumus boni juris*, non emergendo con evidenza e immediatezza l'esistenza di gravi errori logici e giuridici nel lodo impugnato tali da evidenziarne un'assoluta incongruità, ed in particolare: quanto al primo motivo di impugnazione, consistente nella pretesa mancanza di *editio actionis* e nella omessa notificazione della domanda arbitrale, si osserva che l'atto introduttivo del procedimento arbitrale, pur se privo di una espressa formulazione delle conclusioni, conteneva pur sempre un'esposizione dettagliata dei fatti contestati al **Pt_1** tale da consentire all'arbitro e alla controparte di comprendere il *petitum* (l'accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c.) e a quest'ultima di svolgere le proprie difese;

né rileva la circostanza, dedotta dal **Pt_1** che non vi fosse corrispondenza tra i fatti descritti nell'atto introduttivo e le conclusioni formulate dalla società successivamente e in particolare nella prima memoria depositata il 20 marzo 2026, atteso che, come riferito dal medesimo appellante (pag. 2 appello) era stato lo stesso Arbitro, in sede di prima udienza dd. 3.2.2026, a concedere termine fino a tale data “*per il deposito di memorie con l'esposizione dei fatti, degli elementi di diritto, delle eccezioni e la formulazione dei quesiti e con l'indicazione specifica dei mezzi di prova*”, e ciò “*al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa*” (pag. 9 lodo); che, infine, l'omessa o irregolare notificazione della domanda arbitrale è smentita dal documento depositato da **CP_1** nel presente giudizio, il quale attesta l'avvenuta notifica dell'istanza, da parte della società, a mezzo del servizio postale in data 15.1.2026;

quanto al secondo motivo, non appare manifestamente viziato il lodo nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione della pretesa avversaria per intervenuta transazione novativa sul rilievo che l'Accordo Quadro del 03.03.2025 fosse diretto alla regolazione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i soci persone fisiche e, pertanto (come già affermato dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 18.3.2026 emessa nel procedimento sub RG 4603/2026) costituisse una “*res inter alios acta*” rispetto all'azione proposta in sede arbitrale, la quale aveva a oggetto l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità del **Pt_1** ed era stata avviata dalla società, cui spettava la relativa legittimazione, nei confronti dell'ex amministratore; deve infatti condividersi quanto rappresentato sul punto dall'Arbitro, ossia che l'atto fosse stato sottoscritto da **Pt_1** e **CP_2** in proprio, quali soci di **CP_1** [...] e di altre società, e non emergesse né in sede di intestazione dell'atto né in sede di

sottoscrizione che la signora CP_2 avesse speso espressamente la propria qualifica di amministratrice unica della CP_1 ;

considerato che tale rilievo non appare *prima facie* superabile dagli elementi dedotti dal Pt_1 a pag. 9 e seguenti dell'atto di appello e in particolare:

a) la circostanza che il Tribunale di Trieste si fosse arrestato all'esame della questione della propria competenza a decidere, senza entrare nel merito della controversia, dovendosi replicare che il fondamento della decisione arbitrale sul punto non riposa sul precedente costituito dall'ordinanza del 18.3.2026, ma sull'estraneità – accertata autonomamente dall'Arbitro – della società all'Accordo Quadro;

b) la circostanza che l'accordo avesse, in tesi, le finalità tipiche dei “patti (para)sociali”, ossia la stabilizzazione della *governance* della società, e dunque fosse necessariamente vincolante per la stessa, risultando ampiamente illustrate nel lodo (pagg. 35 ss.) le ragioni che inducono a dubitare di una tale qualificazione;

c) la circostanza che la spendita della qualità di legale rappresentante non richieda formule sacramentali e che nella specie essa fosse ricavabile dall'oggetto dell'accordo (la regolazione dei rapporti patrimoniali tra i soci e la società), dal contenuto dell'art. 2.4, dal fatto che nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento R.G. 4603/2025 avanti il Tribunale di Trieste Pt_2 avrebbe ammesso che l'accordo disciplinava obbligazioni vincolanti anche nei propri confronti e, infine, dal fatto che la società avesse corrisposto alla CP_2 le spese legali per la negoziazione e la sottoscrizione dell'accordo, in tal modo ratificandone l'operato: si tratta di elementi che, a fronte dell'esplicita precisazione della qualità di “socie” delle parti dell'accordo, non appaiono con evidenza significativi della pretesa esternazione del potere rappresentativo della società da parte della sig.ra CP_2

in relazione al terzo motivo, avente a oggetto la “*contraddittorietà intrinseca della motivazione*” del lodo, con cui ci si duole che “*la decisione dell'Arbitro [...] present[i] svariate contraddizioni, lacune e difett[i] del benchè minimo accertamento in fatto*” (pag. 16), ciò che costituirebbe “*autonomo motivo di nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11, c.p.c.*” (pag. 15), giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, con riferimento alla dedotta mancanza di accertamenti in fatto, “*non può essere contestata, a mezzo delle impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri; Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 13511*

del 2007 che esclude il riesame delle questioni di merito in sede di impugnazione del lodo; Cass. Sez.U., n. 24785 del 2008)” (Cassazione civile sez. I, n. 13015/2026) e, quanto alla dedotta “contraddittorietà intrinseca della motivazione”, che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., Sez. I, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021)” Cassazione civile, ord. n. 12539/2026 (e, in termini, Cassazione civile, ord. n. 17789/2026); vizio che questa Corte non ritiene ravvisabile nel caso di specie, atteso che il lodo appare esaustivamente motivato;

rilevata quindi l'infondatezza dell'istanza di sospensione;

P.Q.M.

visto l'art. 830 comma 4 c.p.c,

- **rigetta** l'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo impugnato formulata da Pt_1

[...]

Si comunichi.

Trieste, 14/7/2026

Il Presidente estensore
dott. Daniele Venier